Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. Enrico De Nicola a Senatore a vita

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1948, l'on. avv. Enrico De Nicola è stato nominato Senatore a vita ai sensi del primo comma dell'art. 59 della Costituzione della Repubblica italiana.

(2476)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 536.
Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 150.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1101, per l'esercizio finanziario 1947-48, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 188. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 537.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48 (undicesimo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 159. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

In aumento:

Cap. n. 352. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	L.	98.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 25. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo per il culto, ecc.	L.	3.930.000
Cap. n. 215. — Contributi, ecc., per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 220. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 271. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro, ecc.	»	580.000
Cap n. 287. — Compensi speciali, ecc., al personale di ruolo e non di ruolo appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	800.000
Cap n. 299. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 321. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 326. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	300.000
Cap. n. 344. — Spese per la beneficenza romana	»	178.927.600
Cap. n 400 *quater*. — Spese per la propaganda di italianità	»	15.000.000
Cap. n. 439. — Compensi speciali in eccedenza, ecc., al personale per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi ex nemici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 503. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori, ecc.	»	98.000.000
Totale	L.	639.837.600

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 110. — Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso, ecc.	L.	5.000.000.000
Cap. n. 208. — Acquisto eventuale di stabili e terreni	»	2.000.000
Totale	L.	5.002.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	163.700
Cap. n. 6. — Spese per biblioteche	»	150.000
Cap. n. 31. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione giudiziaria, ecc.	»	8.250.700
Cap. n. 66. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	»	320.000.000
Cap. n. 74-IX (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	9.000.000
Cap. n. 74-X (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	6.000.000
Cap. n. 74-XI (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati su autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di tesoreria provinciale e le Prefetture	»	90.000.000
Cap. n. 74-XII (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato	»	5.000.000
Totale	L.	433.564.400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 48. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	L.	10.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 71. — Spesa per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	L.	1.848.240
Cap. n. 118. — Contributi a favore delle Università, ecc.	»	162.850.000
Totale	L.	164.698.240

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 111 *ter*. — Somme occorrenti per lo acquisto di materiale residuato di guerra, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 114. — Contributo alla Cassa sovvenzioni antincendi, ecc.	»	650.000.000
Totale degli aumenti	L.	860.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n 109 *bis*. — Spese per l'impianto dello schedario elettorale nei Comuni, ecc.	L.	13.414.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 93. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 115 (modificata la denominazione). — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione dei piani territoriali di coordinamento nonchè di progetti di opere pubbliche di straordinaria importanza e della direzione ed assistenza dei lavori relativi	»	8.000.000
Cap. n. 121. — Spese casuali, ecc.	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	14.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Genio civile Personale di ruolo, ecc.	L.	1.500.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 36. — Sussidi al personale militare, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 85. — Assistenza morale del soldato, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 90. — Servizi del Genio. Lavori di mantenimento, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 134. — Corpo equipaggi militari marittimi, ecc. Spese per giuochi sportivi e ricreatori, ecc.	»	15.000.000
Totale	L.	600.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 62. — Spese di stampa, ecc.	L.	500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 86. — Assistenza per l'avviamento, ecc.	L.	500.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	L.	3.930.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo Stipendi, ecc.	L.	1.250.000
Cap. n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	80.000
Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	600.000
Cap. n. 12. — Pensioni ed assegni caroviveri, ecc.	»	2.000.000
Totale	L.	3.930.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 538.

Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Ogni casa di cura o sanatorio per tubercolotici con più di duecento ricoverati ha l'obbligo di istituire e gestire a proprie spese corsi interni per riqualificare professionalmente i ricoverati in via di guarigione, in modo che possano essere avviati ad attività post-sanatoriale idonea alle loro condizioni fisiche.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme o clausole di qualunque natura, anche se previste da disposizioni legislative o regolamentari, le quali vietino o comunque limitino l'assunzione o la riassunzione in servizio di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

Art. 3.

Ogni casa di cura sanatoriale dipendente da ente pubblico o da privati ha l'obbligo di assumere lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, adibendoli a mansioni cui siano fisicamente adatti, e ciò nella proporzione del dieci per cento del personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la casa suddetta.

I lavoratori clinicamente guariti da affezione tubercolare e quelli con manifestazioni in atto, che siano alle dipendenze della casa di cura interessata all'atto delle assunzioni di cui al precedente comma, si computano agli effetti del raggiungimento della percentuale.

In caso di insufficienza di posti vacanti le assunzioni saranno fatte a seguito di vacanze.

L'assunzione in servizio sarà effettuata, a scelta della casa di cura interessata, fra gli iscritti negli elenchi che saranno all'uopo compilati dalla commissione di cui all'art. 8.

Art. 4.

Negli aumenti, nelle riduzioni e nei licenziamenti di personale, le case di cura debbono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la percentuale di cui all'art. 3.

In caso di vacanza nei posti da riservarsi ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, le assunzioni debbono essere fatte nel termine di trenta giorni dalla vacanza.

Art. 5.

Ai lavoratori assunti in base al presente decreto debbono essere applicate condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle vigenti per il personale della stessa categoria professionale in servizio presso la casa di cura, e ciò senza pregiudizio di eventuali loro diritti a prestazioni previdenziali, assistenziali o di altra natura.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto la guarigione clinica dell'affezione tubercolare è certificata dal direttore del dispensario antitubercolare competente per territorio, o dal direttore del luogo di cura da cui l'interessato è stato dimesso, qualora detto luogo di cura dipenda da ente pubblico.

Il certificante indicherà altresì, nel certificato, le categorie di lavori per le quali l'interessato è fisicamente adatto.

Art. 7.

I lavoratori che intendono essere assunti in base alle disposizioni del presente decreto debbono farne domanda alla competente commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

In ogni capoluogo di provincia sarà costituita dal prefetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, e composta da due sanitari tisiologi, rispettivamente designati dal Consorzio antitubercolare competente e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La commissione, che ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro, ha il compito di:

a) iscrivere in apposito elenco i lavoratori, che ne abbiano fatto domanda, dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, indicando altresì le categorie di lavoro per le quali ciascuno di essi è fisicamente e professionalmente più adatto;

b) provvedere per l'avviamento al lavoro degli iscritti;

c) controllare se detti lavoratori siano stati adibiti a mansioni per le quali è fisicamente consentito il loro impiego e prescriverne, in caso contrario, il cambiamento;

d) vigilare sui corsi istituiti presso le case di cura;

e) esprimere pareri e promuovere locali iniziative sulle questioni relative all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai sanatori.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso al prefetto.

Art. 9.

E' fatto obbligo agli enti sanatoriali e ai privati di cui all'art. 3 di denunciare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla commissione di cui all'art. 8 il numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle rispettive case di cura.

Dagli enti e dai privati aventi case di cura in più provincie sarà fatta una denuncia unica, in triplice esemplare, entro il predetto termine, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Essa indicherà, oltre al numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo addetto alle rispettive case di cura, anche la loro sede nonchè il numero del personale in servizio in ciascuna di esse.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere rinnovate le denuncie di cui ai comma precedenti, indicandosi altresì il numero dei lavoratori di cui all'art. 2, che siano in servizio.

Art. 10.

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Contro i contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica l'ammenda da L. 5.000 a L. 10.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 539.

Devoluzione al Ministero dei trasporti di alcune attribuzioni e facoltà riconosciute finora al Comitato interministeriale e ai Comitati provinciali dei prezzi, in materia di tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il bilancio e coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le attribuzioni e le facoltà riconosciute al Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi ed ai Comitati provinciali dei prezzi col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni, sono devolute, per

quanto concerne le tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, al Ministero dei trasporti, al quale spetta anche di coordinare tali tariffe tra di loro e con quelle delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — EINAUDI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 180. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 540.

Modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, possono essere ulteriormente aumentati dell'ottanta per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente decorre dal 1° gennaio 1948 e deve essere chiesto al conduttore con raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore ha facoltà di corrispondere la differenza di pigione maturatasi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in tre rate mensili a decorrere dalla stessa data.

Se la richiesta è fatta dopo il termine indicato nel secondo comma, l'aumento decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

Art. 2.

Il minimo degli incassi lordi di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e la somma da detrarsi dagli incassi lordi ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, possono essere stabiliti dalle parti anche in misura diversa dai limiti indicati nelle norme stesse. In difetto d'accordo, la controversia è decisa dal collegio arbitrale di cui all'art. 7 del citato decreto, tenuti presenti i criteri fissati nell'art. 8 dello stesso decreto nonchè quanto nel passato è stato corrisposto in misura diversa da quella decisa dal collegio.

Le variazioni apportate ai limiti previsti nelle norme di cui al precedente comma decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui la revisione viene richiesta.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, si applica anche nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, lo godono in comune con altri inquilini.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 541.

Concessione al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana (G.I.) di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana (G.I.) un contributo straordinario di L. 125.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 142. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 542.
Liquidazione per conto dello Stato dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso ed è stato nominato il commissario liquidatore.

Art. 2.

Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.

Art. 3.

La liquidazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.

Art. 4.

E' riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dall'Ufficio recuperi di Treviso, anche per delega dell'Amministrazione militare alleata, concernente beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dal suddetto ufficio.

Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.

Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spesa, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.

Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere preposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Roma competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.

Art. 6.

Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato a versate all'Erario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 105. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 543.
Norme sull'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione, che rivestirono la qualifica di primo tenente e che appartengono a classi che parteciparono alla guerra 1915-18, saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943, anche se non esistono in detto grado le vacanze necessarie.

Con le stesse norme di cui al comma precedente saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, conservando la propria anzianità relativa, i capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione che, pur non trovandosi nelle condizioni previste nel comma medesimo, occupino, nel ruolo, una sede di anzianità più favorevole di quella occupata dai pari grado che saranno promossi maggiori in base al presente decreto.

I maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione aventi anzianità posteriore al 7 settembre 1943 assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianità corrispondente a tale data e precederanno, nel ruolo, gli ufficiali promossi maggiori in applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Le eccedenze, che, eventualmente, verranno a formarsi nel ruolo dei maggiori, per effetto delle promozioni di cui al precedente articolo, potranno essere eliminate, in tutto o in parte, mediante collocamento nella riserva di ufficiali appartenenti a detto ruolo, con le norme stabilite dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e nei limiti che saranno indicati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Le domande, per ottenere il collocamento nella riserva in applicazione del comma precedente, dovranno essere presentate alle competenti autorità gerarchiche entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I capitani che trovansi nelle condizioni indicate nel precedente articolo possono presentare la domanda di collocamento nella riserva anche se ancora non promossi al grado di maggiore.

Art. 3.

Le norme contenute nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto non si applicano nei confronti di coloro che, per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdita di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di « non prescelto », non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, su domanda degli interessati, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli ufficiali che siano stati raggiunti dai limiti di età.

L'ufficiale che abbia titolo alla promozione sarà giudicato per il servizio permanente rimanendo nella posizione di riserva.

Il giudizio sarà emesso dalle autorità del comando, corpo od ente dal quale egli dipendeva all'atto del collocamento nella riserva e, qualora il comando, corpo od ente sia stato soppresso, dalle autorità che saranno di volta in volta determinate dal Ministero.

Se dichiarato « prescelto », l'ufficiale sarà riammesso nei ruoli del servizio permanente e promosso; se « non prescelto », rimarrà nella posizione di riserva, ma dalla data del giudizio decisivo di avanzamento cesserà di fruire del trattamento economico previsto dagli articoli 5 e 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e sarà ammesso al godimento di quello previsto dalle disposizioni vigenti per l'ufficiale collocato nella riserva perchè « non prescelto ».

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 193. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 544.
Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Nessuna nuova anticipazione straordinaria da parte della Banca d'Italia al Tesoro può essere effettuata senza apposito provvedimento legislativo che ne determini l'importo.

Art. 2.

Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per

cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento.

Art. 3.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 198. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 545.

Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Le farmacie, i cui titolari sono caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero deceduti per fatto di guerra od in seguito a violenze o sevizie ad opera di forze nazi-fasciste, vengono assegnate, in ordine di preferenza:

1) ai figli del titolare;
2) al coniuge del titolare;
3) ai genitori del titolare, già conviventi a suo carico o comproprietari dell'azienda farmaceutica;
4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare, purchè comproprietari dell'azienda farmaceutica.

L'assegnazione è fatta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allo scadere del ventennio, il figlio od il coniuge, assegnatari della farmacia, hanno diritto, se siano farmacisti iscritti nell'albo professionale, a conseguire la assegnazione della farmacia vita durante. Se vi siano più figli farmacisti, l'assegnazione spetta a quello che venga designato d'accordo da essi o, in mancanza d'accordo, al più anziano di età.

Art. 2.

Qualora la farmacia sia trasferibile a norma delle vigenti disposizioni, gli assegnatari della farmacia, ai sensi del primo comma dell'art. 1, hanno, durante il ventennio, il diritto di venderla a farmacisti iscritti nell'albo professionale.

Art. 3.

La domanda per l'assegnazione della farmacia, ai sensi del primo comma dell'art. 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La domanda per l'assegnazione della farmacia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un mese dalla scadenza del ventennio ivi indicato, al prefetto della provincia.

Art. 4.

L'accertamento della diretta ed esclusiva dipendenza della morte dalle cause indicate nell'art. 1, primo comma, e delle altre condizioni ivi previste, è demandato ad una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta:

1) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato da uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza medesima (Assistenza ai reduci);
2) di due rappresentanti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
3) di due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;
4) di un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e di un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di gruppo *A* e di grado non inferiore al 7°.

La Commissione è nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno quattro membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 1, l'assegnazione della farmacia è disposta con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Se l'assegnazione è disposta in favore di più persone, la titolarità dell'esercizio spetta a quello tra i cointeressati che sia farmacista iscritto nell'albo professionale; qualora nessuno di essi sia farmacista, la titolarità spetta a quello che verrà designato d'accordo fra tutti gli interessati o, in mancanza d'accordo, al più anziano.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 1, l'assegnazione è disposta con decreto del prefetto.

Art. 6.

In pendenza del riconoscimento del diritto, il prefetto, assunte sommarie informazioni, può autorizzare all'esercizio provvisorio il congiunto od i congiunti di cui all'art. 1.

Art. 7.

Coloro ai quali spetta l'assegnazione della farmacia, ai sensi del primo comma dell'art. 1, e che non siano eredi della proprietà dell'azienda farmaceutica o ne siano coeredi, sono tenuti, nei confronti degli aventi diritto, agli obblighi previsti dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai medesimi obblighi è tenuto, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 1, il figlio avente diritto all'assegnazione nei confronti degli altri figli cessanti dall'esercizio o dei loro eredi.

L'ammontare della indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è comunicato all'interessato dall'autorità competente a disporre l'assegnazione ai sensi dell'art. 5. Entro trenta giorni da tale comunicazione, l'interessato deve dimostrare di avere provveduto al pagamento o di avere concluso accordi con gli aventi diritto. La predetta autorità può autorizzare il deposito previsto dall'art. 11, secondo comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Il mancato adempimento di detti obblighi comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.

Per il rilievo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni, si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 8.

Nei casi in cui l'esercizio della farmacia venga conferito a chi non sia farmacista, è applicabile l'art. 378 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9.

Qualora, in seguito alla morte del titolare per una delle cause previste nell'art. 1, la farmacia sia stata già conferita, i congiunti indicati nel medesimo articolo hanno diritto ad ottenere l'assegnazione di altra farmacia nello stesso Comune.

A tal fine, gli interessati devono, a pena di decadenza, presentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissario, previ gli accertamenti di cui all'art. 4, provvede, con il decreto previsto dall'art. 5, all'assegnazione di una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella già conferita.

Ove occorra, l'assegnazione della farmacia è disposta in soprannumero alla pianta organica del Comune, salvo il successivo assorbimento nella pianta stessa.

Il periodo di venti anni, previsto dal primo comma dell'art. 1, decorre dalla data del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione della farmacia.

Per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 546.
Revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724 e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I funzionari del ruolo bibliotecari (gruppo A) per il tempo in cui esercitano le loro funzioni presso le Soprintendenze bibliografiche, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575, assumono le qualifiche di ispettore capo di Soprintendenza, ispettore di Soprintendenza di 1ª classe, ispettore di Soprintendenza di 2ª classe e vice-ispettore di Soprintendenza, secondo il grado rivestito nel predetto ruolo.

Art. 3.

Il personale del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) esercita mansioni direttive, scientifiche, amministrative e ispettive.

Il personale del ruolo aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) attende, di regola, alle mansioni di segreteria, all'ordinamento delle raccolte librarie, ai lavori di registrazione e collocazione e di statistica; coadiuva il personale del ruolo bibliotecari nella schedatura e nei lavori ai cataloghi.

Il personale del ruolo ragionieri (gruppo *B*) attende alle mansioni di contabilità e di economato.

Il personale del ruolo coadiutori (gruppo *C*) attende al servizio del prestito, disimpegna i lavori di archivio e di copia e, in genere, esercita mansioni esecutive nei servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Il personale subalterno attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere ed è di aiuto nella distribuzione e ricollocazione del materiale librario.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi a posti del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) sono nominati al grado 10° e conseguono la promozione al grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, previo parere del Consiglio di amministrazione sulla idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni ai gradi 8°, 7°, 6° e 5° sono conferite in base alle norme in vigore per il personale di gruppo *A* delle Amministrazioni civili dello Stato.

E' abrogato l'art. 2 del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 5.

Per le mansioni di Soprintendente bibliografico è corrisposta una indennità di carica, non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, nella misura di L. 6000 mensili per i funzionari di grado 5°, di L. 5000 mensili per i funzionari di grado 6° e di L. 4000 mensili per i funzionari di grado inferiore.

La indennità di cui al presente articolo non è corrisposta durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di riduzione dello stipendio e di sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 6.

Lo svolgimento di carriera del personale dei ruoli aiuto-bibliotecari (gruppo *B*), ragionieri (gruppo *B*) e coadiutori (gruppo *C*) è regolato dalle norme in vigore per le corrispondenti categorie di gruppo *B* e *C* degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Le promozioni del personale subalterno ai posti di custode capo e sorvegliante sono conferite, per anzianità congiunta al merito, rispettivamente dopo almeno cinque e otto anni di permanenza nel posto inferiore.

Art. 8.

E' abrogata qualsiasi limitazione nei riguardi delle donne per le carriere nei ruoli delle Biblioteche, tranne per i posti del ruolo subalterni che possono essere conferiti soltanto ai maschi.

Art. 9.

Gli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto assumeranno, in relazione ai gradi rivestiti alla data stessa, le qualifiche stabilite per ciascun gruppo nella annessa tabella.

Gli attuali ispettori generali bibliografici e ispettori superiori bibliografici saranno inquadrati rispettivamente nei gradi 5° e 6° del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) secondo l'anzianità di grado.

Art. 10.

Gli impiegati di gruppo *B* attualmente in servizio e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato, potranno, previo loro consenso e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nel ruolo ragionieri (gruppo *B*) nel grado corrispondente a quello rivestito alla suddetta data e con l'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione bandirà, per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo ragionieri (gruppo *B*), un concorso speciale per titoli ed esami, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo coadiutori (gruppo *C*), i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato e siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a posti di gruppo *B*, prescritto dall'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 12.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro bandirà, per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo coadiutori (gruppo *C*), un concorso speciale per titoli, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato agli appartenenti al ruolo subalterni i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di gruppo *C* e siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a posti di gruppo *C*, prescritto dall'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 13.

Dopo effettuati gli inquadramenti ed espletati i concorsi di cui ai precedenti articoli, il Ministro bandirà, per i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* un concorso speciale per titoli ed esami, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo delle Biblioteche governative in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale non di ruolo per essere ammesso a tale concorso deve aver prestato, alla data suddetta, lodevole servizio da almeno un anno. Al concorso medesimo potranno altresì essere ammessi i volontari di cui all'art. 2 del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, purchè, alla predetta data, abbiano prestato lodevole servizio da almeno tre anni.

Tutti i candidati al concorso di cui al precedente comma dovranno essere forniti del prescritto titolo di studio. Al concorso speciale riservato per il ruolo bibliotecari (gruppo *A*) potranno partecipare anche coloro che siano in possesso di laurea o diploma rilasciati da Facoltà o Istituto universitario, cui il candidato abbia potuto inscriversi indipendentemente dal conseguimento della maturità classica. Per il concorso speciale a posti del ruolo ragionieri (gruppo *B*) sarà richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Ai concorsi predetti potrà partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo di ogni altra Amministrazione statale, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Art. 14.

Gli attuali custodi capi saranno inquadrati, conservando l'ordine di collocazione nel ruolo, quali sorveglianti, purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano una permanenza di almeno otto anni nel posto di custode capo; gli attuali custodi che abbiano, alla data suddetta, almeno cinque anni di permanenza nel ruolo subalterni, saranno inquadrati, conservando l'ordine di collocazione nel ruolo, quali custodi capi.

Art. 15.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento al grado 8° e superiori del ruolo bibliotecari (gruppo *A*), al grado 9° e superiori dei ruoli aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) e ragionieri (gruppo *B*), e al grado 11° e superiori del ruolo coadiutori (gruppo *C*) saranno ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applicherà al personale che abbia già fruito di analoghi benefici in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 16.

Al personale sussidiario (fattorini) del ruolo, che viene soppresso, di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724, come pure al personale avventizio di 4ª categoria delle Biblioteche pubbliche governative, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale sussidiario finchè non abbia maturato l'età o l'anzianità di servizio necessarie per il collocamento nel ruolo speciale transitorio da attuarsi ai sensi del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sarà mantenuto in servizio col trattamento giuridico ed economico di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Al personale femminile attualmente in servizio e a quello che beneficierà delle norme contenute nei precedenti commi non si applicherà il disposto dell'art. 5 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, per quanto concerne mansioni di agenti della forza pubblica.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 206. — FRASCA

Ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche

RUOLO BIBLIOTECARI

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali bibliografici, direttori di biblioteca di 1ª classe (*a*)	5 (1)
6°	Ispettori superiori bibliografici, direttori di biblioteca di 2ª classe (*a*)	16 (2)
7°	Direttori di biblioteca di 3ª classe, ispettori capi di Soprintendenza	18
8°	Bibliotecari di 1ª classe, ispettori di Soprintendenza di 1ª classe . .	38
9°	Bibliotecari di 2ª classe, ispettori di Soprintendenza di 2ª classe .	80
10°	Vice-bibliotecari, vice-ispettori di Soprintendenza	
		157

RUOLO AIUTO-BIBLIOTECARI

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Aiuto-bibliotecari capi	2
8°	Aiuto-bibliotecari di 1ª classe	8
9°	Aiuto-bibliotecari di 2ª classe .	32
10°	Aiuto-bibliotecari di 3ª classe .	48
11°	Vice-aiuto-bibliotecari	
		90

RUOLO RAGIONIERI

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ragionieri di 1ª classe	2
9°	Ragionieri di 2ª classe .	10
10°	Ragionieri di 3ª classe . . .	22
11°	Vice-ragionieri	
		34

RUOLO COADIUTORI

(gruppo C)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Coadiutori capi	10
10°	Coadiutori di 1ª classe	28
11°	Coadiutori di 2ª classe	46
12°	Coadiutori 3ª classe	84
13°	Vice-coadiutori	20
		188

PERSONALE SUBALTERNO

Sorveglianti	60
Custodi capi	110
Custodi	195 (3)
	365

(a) I direttori di biblioteca di 1ª e di 2ª classe assumono la qualifica di soprintendente bibliografico e direttore di biblioteca per il periodo di tempo in cui esercitano anche la prima di dette funzioni.

(1) Di cui due con qualifica di ispettore generale bibliografico.

(2) Di cui due con qualifica di ispettore superiore bibliografico.

(3) Dei quali 65 posti da riassorbire in ragione delle metà delle vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 1951.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Parma, è ricostituita come segue:

Marchesi Ettore, Magnani Luigi, Guerci Antonio: in rappresentanza degli industriali;

Fornari Camillo, Salsi Dante, Rossi Elio: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campouogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camponogara (Venezia), di un mutuo di L. 580.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2297)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camporeale (Trapani), di un mutuo di L. 265.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2299)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 239, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia), di un mutuo di L. 6.615.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2296)

Ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, secondo la situazione al 15 gennaio 1948.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	133828	2.695 —	Fossati *Germana* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Fossati Angelo, tutti sotto la curatela speciale di Ganieri Stefano fu Agostino, dom. a Genova.	Fossati *Maria Germana Alfreda* di Angelo, minore, ecc. come contro.
Id.	103921	14.635 —	*Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. a San Francisco di California.	*Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	740443	350 —	Garibaldi *Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. in S. Colombano di Cogorno (Genova), vincolato.	Garibaldi *Catterina Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc., come contro.
Id.	571546	14 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Sacchi Rachele ved. Calzone, dom. in Borgosesia (Novara).	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come contro.
Id.	436369	140 —	Calzone *Francesco* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* fu Achille, minore, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	16849	50 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	163565	157,50	Guarino Bartolomeo, Rodolfo e Alfredo di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, e nascituri maschi dal matrimonio di Elia Guarino con Sansone Anna Maria, con diritto di accrescimento fra i titolari, dom. a Pellare di Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Orsi Carmela* fu Domenico ved. Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Urso Carmela Lucia* fu Domenico ved Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.
Id.	245918	626,50	Guarino Rodolfo, Alfredo e Guido di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	246631	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	254859	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259172	213,50	Servodio *Martina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Capurso Angela ved. di Servodio Francesco, dom. a Trani (Bari).	Servodio *Martira* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	513424	651 —	Vaccaro Emilio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto a Vaccaro *Egilda* fu Michele, nubile, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova).	Come contro, con usufrutto a Vaccaro *Maria Ester Elisa* fu Michele, ecc. come contro.
Id.	513426	651 —	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto come sopra.	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	513597	140 —	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, dom. in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massola *Rosa* fu Maroo ved. di Goggio Cesare.	Come contro, con usufrutto a Massola *Maria Rosa* fu Marco ved. di Goggio Cesare.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	38403	122,50	Bardi Erminio, *Teresa*, Carlo e Mauro fu Silvio, minori sotto la patria potestà della madre Parolini Linda ved. Bardi, dom. a Pontremoli (Massa), con usufrutto a Parolini Linda di Carlo ved. Bardi.	Bardi Erminio, *Tosca*, Carlo e Mauro fu Silvio, ecc., come contro.
Rend. 5 %	135516	3.710 —	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore, sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
P. R. 3,50 % (1934)	258144	805 —	Rodari *Bice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio vedova Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari *Beatrice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	396856	175 —	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.
Id.	396430	595 —	Perottino *Vittorio* fu *Battista*, dom. a Bussoleno (Torino).	Perottino *Giovanni Vittorio Cesare* fu *Giovanni Battista*, dom. a Bussoleno (Torino).
Id.	396431	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	260734	6.058,50	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, minore, ecc., come contro.
Id.	260735	2.016 —	Brovetto *Pietro*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.
Id.	527348	8.694 —	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	826999	1.379 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	827000	458,50	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	495764	213,50	Marassi Giovanni fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina fu Francesco vedova Marassi Francesco, dom. a Imperia, con usufrutto a Fossati Margherita fu Bartolomeo nubile, dom. a Imperia.	Marassi Giovanni fu *Gio. Battista Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	40335	500 —	*Massa Umberto Rolandino* fu Luigi, dom. a New York.	*Massa Rolandino Umberto* fu Luigi, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	741958	1.995 —	Rolla *Erminia* fu Francesco, moglie di Spotorno Carlo fu Giacomo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova).	Rolla *Costantina* fu Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	409894	280 —	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cervi* Domenico, dom. a Milano, vincolata.	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cerri* Domenico, dom. a Milano, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2123)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale 24 luglio 1947 riguardante il concorso ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. — Aumento dei posti di vice segretario in prova messi a concorso per il ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 1° settembre 1935 e la relativa tabella annessa;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, e la relativa tabella annessa;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 8, foglio n. 105, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 2 settembre 1947, con il quale fu indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 8, foglio n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 2 settembre 1947, con il quale fu indetto un concorso per esami ad otto posti di vice seegretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1948, n. 38, concernente il riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il quale è disposta la soppressione del ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1° settembre 1936 ed è stabilito che il personale appartenente a tale ruolo soppresso debba essere inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione centrale, previsto dalla tabella *A*, allegata al decreto stesso;

Considerato che in dipendenza di quanto sopra premesso, essendo venuto a cessare il ruolo del personale dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, è necessario procedere alla revoca del decreto Ministeriale 24 luglio 1947 con il quale fu bandito il concorso per otto posti di vice segretario in prova nel ruolo stesso;

Considerato che per effetto dell'ordinamento stabilito dal decreto legislativo 15 aprile 1946, n. 381, i posti vacanti nel soppresso ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione sono venuti a rendersi disponibili nel ruolo dell'Amministrazione centrale e che, quindi, è opportuno procedere all'aggiunta di otto posti a quelli messi a concorso nel ruolo stesso col citato decreto Ministeriale 24 luglio 1947;

Considerato che, in relazione a quanto premesso, è necessario procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per esami a posti del ruolo dell'Amministrazione centrale, modificato ai sensi del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 settembre 1947, n. 200, con il quale fu indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova del ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione è revocato.

Il numero dei posti relativi al concorso per vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, bandito con decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 settembre 1947, n. 200, è elevato da ventiquattro a trentadue.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al precedente articolo è riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata di giorni trenta.

Coloro i quali abbiano inoltrato, nei termini prescritti, domanda di ammissione al concorso per esami per otto posti di vice segretario in prova nel cessato ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al primo comma del precedente art. 1, saranno ammessi a partecipare al concorso per esami a trentadue posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, di cui al secondo comma dello stesso articolo, previa presentazione della sola domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 15 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 285

(2493)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.